

SCHEMA DI CONTRATTO

TRA

FERROVIE APPULO LUCANE s.r.l. (d'ora in poi FAL), con sede legale in Bari, Corso Italia n. 8, Capitale Sociale € 10.012.911,42 interamente versato, Registro Società n. Tribunale di Bari, C.C.I.A.A. di Bari n. , Partita I.V.A. e Codice fiscale n. 05538100727 , in seguito denominata Committente, rappresentata dal suo Direttore generale Dott. Matteo Colamussi, nato a ... il ..., che dichiara di essere munito dei necessari poteri per la firma del presente contratto,

E

....., con sede legale in alla via Capitale Sociale €. Interamente versato, Registro Società n. Tribunale di, C.C.I.A.A. di ... n., Partita I.V.A. e Codice fiscale n. , in seguito denominata Impresa appaltatrice, rappresentata dal ..., nato a ... il ..., che dichiara di essere munito dei necessari poteri per la firma del presente contratto,

Premesso che

- F.A.L ha deliberato di appaltare la fornitura, con servizio post-vendita, di n. 8 (otto) autobus nuovi di tipo interurbano, con opzione per ulteriori n. 4 (quattro) autobus;
- all'uopo, la Committente, con bando pubblicato il ..., ha indetto la procedura aperta ex d.l.vo n. 50/2016 per l'affidamento dell'appalto in oggetto;
- l'Impresa appaltatrice ha presentato la migliore offerta in gara,



selezionata col criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per un prezzo pari a €. ...;

- il fornitore possiede i requisiti tecnico-organizzativi ed economico-finanziari per eseguire a regola d'arte la fornitura richiesta dalla Committente, in conformità a quanto stabilito nel Capitolato tecnico, nell'offerta presentata in gara, nonché nel presente contratto;

- il fornitore, a tutti gli effetti di legge e di contratto, dichiara di aver preso perfetta conoscenza delle circostanze tutte, generali e particolari, che possano influire sull'esecuzione della fornitura, di essere a piena conoscenza della portata e delle caratteristiche dell'appalto e di avere tenuto conto di tutto quanto sopra, come dichiarato in sede di formulazione dell'offerta.

Tutto ciò premesso

le parti convengono e stipulano quanto segue

ART. 1 PREMESSE

Il contenuto delle premesse è parte integrante del presente Contratto.

ART. 2 DOCUMENTI ALLEGATI

Costituiscono parte integrante altresì il "Capitolato tecnico", nonché tutti gli allegati tecnici a base di gara.

ART. 3 OGGETTO

Il Committente conferisce in appalto all'Impresa appaltatrice, che accetta, la fornitura di n. 8 (otto) autobus nuovi di tipo interurbano, classe II - CI, con le caratteristiche tecniche e costruttive riportate



nella offerta presentata ed allegata al presente contratto quale parte integrante e sostanziale.

ART. 4 IMPORTO E TEMPI DI CONSEGNA

L'importo complessivo della fornitura è pari a €. (Euro) e s'intende comprensivo di tutti gli oneri e accessori.

Le parti danno atto che il corrispettivo di ciascun veicolo è comprensivo degli allestimenti individuati nella offerta presentata in gara.

La fornitura dovrà essere eseguita in un'unica soluzione entro ... (...) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto.

Gli autoveicoli dovranno essere consegnati pronti all'uso, completi degli allestimenti stabiliti e provvisti della documentazione necessaria per la loro immatricolazione.

Sono a carico del fornitore tutte le spese, oneri, formalità, spese di collaudo MTCT, immatricolazione, trasporto e consegna, nonché in ogni caso quant'altro necessario all'esecuzione a regola d'arte della fornitura.

ART. 5 COLLAUDO

Prima della effettiva consegna, a veicoli ultimati, l'impresa appaltatrice dovrà dare comunicazione scritta al Committente in modo da consentire una verifica preliminare in fabbrica.

Entro trenta giorni dall'avvenuta consegna, i tecnici incaricati dalla Committente, in contraddittorio con quelli dell'impresa appaltatrice,



provvederanno a effettuare il collaudo degli automezzi, al cui esito sarà redatto il certificato di regolare esecuzione della fornitura.

In caso di collaudo negativo, la ditta fornitrice ha l'obbligo di rimuovere tutte le difformità e i vizi riscontrati sulla fornitura entro 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di redazione del verbale di collaudo.

E' in facoltà della Committente, qualora le difformità e i vizi riscontrati siano di rilevante importanza e non siano eliminabili, di rifiutare in tutto o in parte la fornitura, ovvero di disporre la riduzione del prezzo di acquisto degli autoveicoli, trattenendo la relativa somma sull'importo da pagare alla ditta fornitrice; resta ferma, in ogni caso, l'applicazione di eventuali penali.

ART. 6 Penalità – Cause di forza maggiore

Come previsto all'art. 5 del Capitolato tecnico, nel caso di ritardi nella consegna, non giustificati da cause di forza maggiore, riconosciute e accettate come tali dalle FAL, verranno applicate le seguenti penalità:

- dell'1% (uno per cento) del valore della fornitura per ogni quindici giorni naturali consecutivi maturati di ritardo, quando detto ritardo non superi un mese;

- del 2% (due per cento) del valore della fornitura per ogni ulteriore periodo di quindici giorni naturali consecutivi maturati di ritardo, fino ad una penale massima pari al 10% (dieci per cento) del valore della fornitura, che si raggiunge dunque dopo un ritardo



complessivo uguale o superiore a tre mesi.

Dopo tale periodo, oltre il quale le penalità non subiscono ulteriori aumenti, Ferrovie Appulo Lucane si riserva l'esercizio del diritto di risoluzione contrattuale per grave inadempimento e ogni altra azione di ristoro dei danni subiti ed a tutela dei propri diritti. Quando il ritardo sia non superiore a cinque giorni naturali consecutivi, non si fa luogo ad applicazione di penalità.

I fatti di forza maggiore che prevedibilmente possono produrre ritardi nell'esecuzione della fornitura, dovranno essere dalla Ditta fornitrice comunicati a FAL mediante lettera raccomandata.

Sono considerate cause di forza maggiore e devono essere debitamente comunicate come al precedente capoverso, soltanto gli scioperi documentati con dichiarazione della Camera di Commercio territorialmente competente e gli eventi meteorologici, sismici e simili che rendano inutilizzabili gli impianti di produzione.

Gli eventuali giorni di ritardo derivanti da cause di forza maggiore costituiscono oggetto di franchigia agli effetti della determinazione dei termini di consegna e della eventuale applicazione di penalità.

In dipendenza di ritardi per cause di forza maggiore, la Ditta fornitrice potrà invocare una corrispondente proroga dei termini, ma non potrà richiedere indennizzi, rimborsi o compensi di qualunque altra natura.

In caso di modificazioni alla fornitura richiesta da FAL successivamente all'ordine, la Ditta fornitrice, all'atto di accettare tali modifiche e concordarne le modalità, comunicherà altresì i nuovi



termini di consegna, validi a tutti gli effetti.

Le trattenute per penalità relative ad eventuali ritardi nella consegna dei n. 8 (otto) autobus, nonché quelle per addebiti di officina e per altri che venissero stabiliti durante la costruzione, saranno notificate dalle Ferrovie Appulo Lucane alla ditta fornitrice, e quindi effettuate sul pagamento della fornitura; le somme relative agli addebiti che venissero eventualmente fatti durante il periodo di garanzia saranno introitate da FAL avvalendosi del deposito cauzionale.

Penalità per mancata reperibilità ricambi:

Il Fornitore si obbliga per tutto il periodo di garanzia a consegnare direttamente o per mezzo della rete distributiva autorizzata i ricambi richiesti da FAL entro il termine ultimo di 20 (venti) giorni dalla data dell'ordine. In caso di ritardi sarà applicata una penale pari ad €/g. 60,00 (sessanta/00), i.v.a. esclusa. Tale valore sarà adeguato, nel tempo, secondo l'indicizzazione ISTAT FOI intervenuta nel/gli anno/i;

Penalità per mancato rispetto garanzie:

Qualora nel ciclo di vita del/gli autobus si verificassero guasti a parti e/o componenti nel periodo di garanzia, il Fornitore è obbligato:

1)- Al rimborso per fermo macchina di €/g. 200,00 (duecento/00), i.v.a. esclusa, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo rispetto al periodo concesso per il ripristino, come prescritto nelle clausole di garanzia. Tale valore sarà adeguato, nel tempo, secondo l'indicizzazione ISTAT FOI intervenuta negli anni;

2)- Alla fornitura di tutti i materiali necessari al ripristino della/e parte/i



risultate difettose;

3)- Al rimborso di tutti gli eventuali costi di manodopera. Per manodopera s'intende, oltre che il costo del personale tecnico/meccanico, anche l'impiego di mezzi speciali per l'eventuale recupero dell'autobus, in presenza di guasti o fermo macchina, verificatesi in linea/servizio.


Il riconoscimento delle penali di cui ai precedenti punti 2) e 3) potrà essere sostituito dall'intervento svolto direttamente dal Fornitore presso gli impianti di FAL S.r.l. o presso proprie strutture tecniche.

7. GARANZIA

Come previsto all'art. 6 del Capitolato tecnico, la realizzazione costruttiva dei veicoli in ogni loro parte è garantita dalla Ditta fornitrice per la migliore rispondenza all'uso cui i veicoli stessi sono destinati.

Il periodo di garanzia totale, che decorre dal momento dell'accettazione delle vetture da parte di FAL, come da offerta presentata in gara avrà una durata minima di ... (...) mesi, con estensione di ... (...) anni per la corrosione passante sugli elementi del telaio e della carrozzeria e di ... (...) anni sulla corrosione ed ossidazione della verniciatura. I materiali del pavimento saranno garantiti, resistenti all'usura, per un periodo minimo di ... (...) anni.

Durante tale periodo la Ditta fornitrice è tenuta ad intervenire a propria cura e spese per l'eliminazione di tutte le deficienze o difetti riscontrati, esclusi quelli facenti capo a normale usura.



Le interruzioni di servizio delle vetture, imputabili a dette deficienze o difetti, non saranno conteggiate nel periodo di garanzia stabilito, il quale si intenderà quindi prorogato del numero di giorni corrispondenti alle interruzioni stesse.

Gli interventi in garanzia su ciascuna vettura avranno luogo presso le officine locali della Ditta fornitrice, o in casi particolari autorizzati da FAL, presso gli stabilimenti (rimesse ed officine) delle Ferrovie Appulo Lucane, e dovranno essere ultimati entro il termine massimo di cinque giorni lavorativi, decorrenti dalla data della segnalazione e contemporanea messa a disposizione del veicolo alla Ditta fornitrice.

Nel periodo compreso tra il 1° luglio ed il 31 agosto, tale termine si intende esteso da cinque a dieci giorni lavorativi. Per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo degli interventi in garanzia rispetto ai tempi prefissati verranno applicate le relative penali.

Qualora, per guasti e deficienze particolari di notevole entità, detti periodi di tempo non fossero ritenuti sufficienti dalla Ditta fornitrice, il tempo tecnicamente necessario per la eliminazione delle deficienze e difetti riscontrati nel periodo di garanzia sarà caso per caso stabilito preventivamente di comune accordo tra tecnici di FAL e tecnici della Ditta fornitrice.

Il trasporto delle vetture oggetto d'intervento in garanzia dal Deposito FAL di Bari Scalo, sito in I traversa via Michele Cifarelli Bari, alle officine della Ditta fornitrice e viceversa, sarà effettuato a carico di quest'ultima.



Qualora, l'intervento o la somma degli interventi comporti la non utilizzazione del mezzo per un periodo superiore a 60 gg, la garanzia sullo stesso verrà prorogata di ulteriori 12 (dodici) mesi rispetto a quella originaria.

Si ribadisce che, per tutta la durata del periodo di garanzia la cauzione definitiva resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali.

ART. 8 PAGAMENTI

I pagamenti saranno effettuati utilizzando fondi aziendali (per il 30% dell'importo complessivo) e risorse economiche rivenienti dalla deliberazione di G.R. Puglia n. 325 del 7.3.2017, di attuazione del Decreto Interministeriale n. 345/2016 (per il 70% dell'importo complessivo).

I pagamenti verranno effettuati da FAL con le seguenti modalità:

- Anticipazione pari al 10% (dieci per cento) dell'importo complessivo alla stipula del contratto, con pagamento a 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento della relativa fattura;
- Saldo pari al 90% (novanta per cento) dell'importo complessivo ad avvenuta consegna di tutti i veicoli e dopo l'emissione del certificato di regolare esecuzione della fornitura, con pagamento a 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento della fattura.

ART. 9 OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI E CALUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA IN CASO DI



MANCATO ASSOLVIMENTO DEGLI STESSI.

1. Al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto, l'appaltatore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dalla L. n. 136/2010 e s.m.i., che dichiara di conoscere esattamente.

2. L'appaltatore è tenuto, altresì, a comunicare gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al comma 1, art. 3, L. n. 136/2010 entro sette giorni dalla loro accensione o, in caso di conti già esistenti, dalla prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, a comunicare entro lo stesso termine le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi ad indicare nei documenti fiscali e di contabilità il Codice Identificativo di Gara (CIG. ...).

3. Il contratto si risolve di diritto ai sensi dell'art. 3 comma 8, L. n. 136/2010 in caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

4. L'Impresa appaltatrice è tenuta - a pena di nullità assoluta del contratto - a inserire e far inserire negli eventuali contratti di subfornitura e in tutti gli altri subcontratti stipulati nell'ambito della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate alla fornitura di cui al comma 1, art. 3 L. n. 136/2010, un'apposita clausola con la quale il subfornitore e/o ciascun subcontraente assume gli obblighi di



tracciabilità dei flussi previsti nella citata legge n. 136/2010.

5. L'Impresa appaltatrice, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo deve informare immediatamente la Committente e la Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Committente.

ART. 10 DEPOSITO CAUZIONALE

L'Impresa appaltatrice, a garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni assunte con il Contratto, ha effettuato il deposito cauzionale di Euro (Euro/..) per mezzo della polizza assicurativa/ fideiussione bancaria n. emessa/costituita da .. con formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 del Codice Civile e a prima richiesta con rinuncia ad opporre eccezioni fondate sul rapporto contrattuale. Detto deposito cauzionale, salvo che sia stata promossa una contestazione giudiziale, sarà restituito all'Impresa dopo che saranno decorsi sei mesi dalla scadenza del Contratto o di eventuali proroghe; entro detto termine semestrale, la Committente potrà procedere all'accertamento dell'avvenuto adempimento di tutti gli obblighi dell'Impresa, compresi quelli nei confronti del personale, e su richiesta rilascerà una dichiarazione liberatoria.

Nei casi in cui, durante il rapporto contrattuale, la Committente escuta la fideiussione ovvero incameri la cauzione prestata, l'Impresa

Dp

appaltatrice è obbligata a reintegrare la garanzia prestata entro e non oltre 7 giorni dalla richiesta di escussione ovvero di incasso. In caso di inottemperanza all'obbligo di reintegrazione, la Committente si potrà rivalere sui corrispettivi dovuti all'Impresa, se del caso, opponendo in compensazione le somme dovute a titolo di fideiussione.

ART. 11 SUBAPPALTO

E' consentito il subappalto della fornitura, previa autorizzazione delle F.A.L. s.r.l., nei limiti e con le modalità previste dal disciplinare di gara.

ART. 12 ACCERTAMENTI E CONTROLLI


La Committente eseguirà con le modalità previste nel Capitolato tecnico i controlli in esso stabiliti.

Responsabile della gestione del Contratto, per conto della Committente, è il Sig.

Responsabile della gestione del Contratto, per conto dell'Impresa appaltatrice, è il Sig. con ufficio in

Eventuali variazioni dovranno essere comunicate a mezzo di lettera raccomandata.

Le violazioni degli obblighi che fanno carico all'Impresa appaltatrice a norma di legge, di regolamento o delle clausole contrattuali, o comunque gli inadempimenti o ritardi nello svolgimento delle prestazioni, saranno contestati al rappresentante dell'Impresa per iscritto.





Ferrovie Appulo Lucane

L'Impresa dovrà far pervenire, entro i 10 (dieci) giorni successivi alla comunicazione notificata al suo rappresentante, le proprie controdeduzioni.

Decorso detto termine, la Committente applicherà le penali previste nel Contratto oppure assumerà le iniziative più opportune.

ART.13 RISOLUZIONE CONTRATTUALE

Le FAL hanno facoltà di risolvere il contratto, oltreché nel caso previsto all'art. 6, anche quando:

- la ditta fornitrice si renda responsabile di frode e di grave inadempimento nell'esecuzione della fornitura ;
- la ditta fornitrice, per sopravvenuti dissensi sull'esecuzione tecnica della fornitura, per contestazioni in punto tecnico o altra causa, sospenda o ritardi gravemente l'esecuzione dell'appalto nei termini contrattualmente pattuiti.

In caso di risoluzione del contratto, FAL si riserva la richiesta di risarcimento dei danni patiti per la mancata esecuzione della fornitura.

ART. 14 DOMICILIO DELL'APPALTATORE

A tutti gli effetti del Contratto, l'Impresa appaltatrice dichiara il proprio domicilio in (.....) Via con l'intesa che ove dovesse venire a mancare, lo stesso si intenderà trasferito presso il comune di Bari.

ART. 15 FORO

Per la risoluzione di eventuali controversie in merito alla corretta

bp



Ferrovie Appulo Lucane

esecuzione del presente contratto, le Parti stabiliscono la competenza esclusiva del Foro di Bari.

ART. 16 RINVIO

Per tutto quanto qui non espressamente disciplinato, le parti, di comune accordo, fanno rinvio a quanto prescritto negli atti di gara e a tutte le disposizioni normative e regolamentari applicabili.

ART. 17 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Le Parti si danno reciprocamente atto che tutti i dati personali, individuabili a norma del d. l.vo n. 196/2003, dei quali verranno in possesso in ragione dell'esecuzione del Contratto, verranno trattati esclusivamente a fini contrattuali.

ART. 18 SPESE

Tutte le spese inerenti e conseguenti la stipula del presente contratto, comprese quelle per l'Ufficiale rogante, la tassa di registrazione ed ogni altra tassa e imposta, sono a carico della ditta affidataria della fornitura.

Bari, lì

IL COMMITTENTE

L'APPALTATORE

F.A.L. s.p.a.

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., l'Impresa appaltatrice dichiara espressamente di conoscere e approvare gli artt. 4, 5, 6, 7, 8, 13, 14, 15, 16, 17 e 18 del presente contratto.

L'APPALTATORE